



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 2011

Modifica allo Statuto della Regione siciliana approvato
con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,
in materia di riduzione dei membri dell'Assemblea regionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale intende corrispondere ad un'istanza di innovazione da tempo sollecitata con forza dalla società civile e ormai condivisa da una larghissima maggioranza delle forze politiche e parlamentari. L'incalzare della crisi economica e finanziaria e l'appesantimento dei sacrifici richiesti ai cittadini, hanno infatti reso ineludibile la questione della riduzione della rappresentanza politica a livello nazionale e territoriale. Ad imporla nel dibattito politico e istituzionale non è solo l'urgenza di abbattere i cosiddetti «costi della politica» in misura almeno proporzionale ai tagli di risorse e di servizi sopportati da cittadini e imprese, ma anche - e soprattutto - l'esigenza di migliorare la funzionalità degli organi istituzionali e dunque di rafforzarne la legittimazione democratica.

Mentre il Parlamento è impegnato nell'esame delle proposte di revisione degli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione dei componenti delle Camere, un analogo processo di riforma si rende necessario anche a livello delle assemblee legislative regionali, attraverso una modifica dei corrispondenti statuti. Per le regioni a statuto speciale, tale processo comporta l'adozione di una legge di rango costituzionale, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione.

Il presente disegno di legge costituzionale è dunque orientato a dar corso a questo processo di innovazione istituzionale con specifico riguardo alla Regione Sicilia.

L'articolo unico propone, in particolare, di ridurre da novanta a cinquanta il numero dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana, modificando in tal senso lo Statuto regionale siciliano approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e con-

vertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

La misura della proposta riduzione della rappresentanza politica trova giustificazione nel raffronto con le altre regioni. L'Assemblea regionale siciliana ha, a tutt'oggi, il numero più elevato di componenti: tanto in valore assoluto, quanto in rapporto alla popolazione. Considerando la proporzione tra abitanti e consiglieri, il dato siciliano - un deputato ogni 55.746 abitanti - appare nettamente squilibrato rispetto ad altre regioni, quali ad esempio la Lombardia, in cui vi è un consigliere ogni 118.440 abitanti, per un totale di 80 consiglieri regionali. E anche in Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Piemonte e Puglia il rapporto abitanti/consiglieri risulta più congruo di quello registrato in Sicilia.

Anche sotto il profilo finanziario, la riforma avrebbe un impatto tutt'altro che trascurabile. Una riduzione del 45 per cento del numero dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana, quale quella proposta, comporterebbe un risparmio valutabile in almeno quattordici milioni di euro all'anno.

Ma soprattutto, alla proposta riduzione del numero dei deputati regionali è associata una forte valenza politica. L'Assemblea regionale siciliana si potrebbe mettere nelle condizioni di richiedere, con maggiore autorevolezza e credibilità, sacrifici alle assemblee degli enti locali territoriali, in direzione della riduzione dei componenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali e del generale contenimento dei costi della politica.

In definitiva, la riforma proposta consentirebbe alla Sicilia - e per essa all'Assemblea regionale - di corrispondere alla forte richiesta, proveniente anche dai cittadini siciliani, di una politica di maggior rigore e sobrietà,

capace di modernizzare strutture, uffici e apparati politico-amministrativi, oggi elefantiaci e inefficienti, in modo da tale da ricon-

durli alla loro missione istituzionale propria e da renderne il costo proporzionato e sostenibile per la collettività.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 3, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e successive modificazioni, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «cinquanta».